



COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

DEL 14-03-2018 N. 11

**Oggetto: Approvazione convenzione CONSIP lotto 9 gasolio da riscaldamento extra rete ed. 9 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto. Fornitore AF PERTOLI (in Raggruppamento Temporaneo Imprese) Fornitura di gasolio da riscaldamento presso la cisterna del magazzino comunale mediante ordine diretto MEPA. CIG ZA922B44CF**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;
- in attesa dell'approvazione del Piano Risorse ed Obiettivi (PRO anno 2018) si fa riferimento al PRO anno 2017;

ACCERTATO che il cap 1089/0 "Spese magazzino e cantiere comunale" presenta la necessaria disponibilità;

RILEVATO che il Comune di Fonzaso necessita di una nuova fornitura di gasolio da riscaldamento extra rete per la cisterna del magazzino comunale sito in via Nogarè a Fonzaso;

DATO ATTO che la *L. n. 208 del 2015*:

- al *comma 494*, che modificando l'*art. 1, comma 7, D.L. n. 95 del 2012*, ha fatto salva la possibilità di procedere ad affidamenti, in alcune categorie merceologiche, a condizione che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali;
- al *comma 510*, offre facoltà alle amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

ACCERTATO che non esistono, allo stato, possibilità di approvvigionamento alternative diverse da quelle previste da tali disposizioni, le quali, tra l'altro, avendo carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, devono considerarsi di stretta interpretazione. Per quanto riguarda l'acquisto di carburante, in generale e a eccezione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest'ultimo fissati;

VISTA la deliberazione n. 348 della Corte dei conti-Veneto, Sez. contr., 29 maggio 2017, che chiarisce che il rapporto diretto con un fornitore locale di carburante non è consentito nel presente esercizio né negli altri due successivi, in quanto il penultimo periodo dell'*art. 1*, comma 7, *D.L. n. 95 del 2012* – come modificato dal *comma 494*– espressamente disapplica quelle disposizioni, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, con la finalità di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti quelle categorie merceologiche. In questo "periodo sperimentale" di tre anni (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), dunque, la facoltà per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni Consip non risulta operante, per cui vige l'obbligo di ricorrervi per l'acquisto di quelle categorie merceologiche anche qualora vi sia la certezza che il prezzo spuntato sul mercato locale risulti (molto più) vantaggioso;

DATO ATTO che in data 10.03.2018 si è aderito alla convenzione CONSIP Lotto 9 gasolio da riscaldamento ed. 9 fornitore AF PERTOLI (in Raggruppamento Temporaneo Imprese) di cui all'art. 26, c.1, della legge 488/1999 e ss.mm.ii., rispettando tuttavia il disposto dal 3° comma dell'articolo succitato, in quanto nella procedura di gara sono stati utilizzati i parametri di prezzo e qualità contemplati nelle convenzioni medesime come limite massimo, ed escludendo conseguentemente, le offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

RITENUTO assunto l'obbligo di cui alla L. 13 agosto 2010 n 136 e del DPCM 30.06.2011 con il ricorso al MEPA;

ATTESA la propria competenza ai sensi della nomina sindacale del 23/06/2017 prot. 3624 di incarico responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e dato che, per quanto concerne il parere di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 3 Comma 3, del regolamento comunale dei controlli interni, il contenuto favorevole dello stesso è espresso attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

VISTO D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e il correttivo 2017;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## **D E T E R M I N A**

DI APPROVARE la convenzione CONSIP lotto 9 gasolio da riscaldamento extra rete ed. 9 Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto;

DI AFFIDARE al fornitore AF PERTOLI P IVA 03645040282 (in Raggruppamento Temporaneo Imprese AF Petroli composto da Cristoforetti spa e Chiurlo srl), l'ordine diretto n 4200267 prot n.1414 del 10/03/2018 effettuato sul portale MEPA per la fornitura di gasolio per il magazzino

comunale;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.100,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui l'allegato n. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

| <b>Codice Capitolo</b> | <b>Esercizio di<br/>esigibilità</b> | <b>Importo</b>  |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1089/0                 | 2018                                | 2.100,00        |
|                        | <b>Totale</b>                       | <b>2.100,00</b> |

DI LIQUIDARE, su presentazione di regolare fattura elettronica;

DI DARE ATTO che il C.I.G. riferito all'esecuzione dei lavori è il seguente: ZA922B44CF;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai sensi degli artt. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 267/2000 è l'arch. Laura Zannerini.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
F.to arch. *ZANNERINI LAURA*

---

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (D.Lgs 82/2005 e s.m.i)